

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI “PROFESSORE EMERITO” E DI “PROFESSORE ONORARIO”

(emanato con D.D. n. 248 del 28 aprile 2016 e modificato con D.D. n.151 del 1°marzo 2024)

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento del titolo di “Professore emerito” e di “Professore onorario” in conformità a quanto disposto dall’art.111 del R.D. n.1592/1933 e dall’art.15, comma 2, della Legge n.311/1958.

Articolo 2 Presupposti e modalità del conferimento

1. La Scuola può proporre di conferire i seguenti titoli onorifici ai professori di prima fascia che siano stati collocati a riposo presso la Scuola o dei quali siano state accettate le dimissioni:
 - a) il titolo di “Professore emerito”, qualora abbiano prestato servizio in Atenei italiani o stranieri in qualità di Professori di prima fascia per almeno venti anni;
 - b) il titolo di “Professore onorario”, qualora abbiano prestato servizio in Atenei italiani o stranieri in qualità di Professori di prima fascia per almeno quindici anni.

Nella determinazione del presupposto temporale si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di Professore straordinario.

2. La proposta di conferimento dei predetti titoli, avanzata dal Direttore della Scuola al Ministro competente, può riguardare esclusivamente i professori che siano cessati dal servizio da non più di due anni e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari o sanzioni per violazione del codice etico.
3. La proposta iniziale, presentata su iniziativa di uno o più docenti di prima fascia e corredata da una relazione scritta adeguatamente motivata, viene sottoposta al Consiglio della struttura accademica di ultima afferenza dell’interessato. La delibera del Consiglio della struttura accademica è quindi trasmessa al Senato accademico ai fini dell’approvazione finale della proposta di conferimento del titolo. Le delibere dei predetti organi accademici sono assunte in composizione ristretta ai professori di prima fascia, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. Il Ministero, qualora ne rilevi la congruità, accoglie la proposta della Scuola e con proprio provvedimento conferisce all’interessato il titolo di “Professore emerito” o quello di “Professore onorario”.

Articolo 3 Requisiti del conferimento

1. La relazione di cui all’art. 2 dovrà evidenziare la contestuale presenza dei seguenti requisiti soggettivi che comprovino il contributo particolarmente rilevante fornito dal docente interessato al prestigio della Scuola:
 - 1) il professore deve aver acquisito meriti scientifici di assoluto livello internazionale;
 - 2) deve aver mostrato grande impegno e continuità nelle attività didattiche, nonché nello svolgimento dei propri compiti istituzionali;

- 3) deve aver ricoperto presso la Scuola almeno una delle seguenti posizioni di particolare rilievo e responsabilità: cariche accademiche (direttore, vice-direttore, preside, prorettore, titolare di specifiche deleghe direttoriali); coordinatore di corso di dottorato; presidente del Comitato unico di garanzia; direttore di centri e laboratori.
2. Nella valutazione della proposta saranno considerati significativi anche i seguenti requisiti: il conseguimento di premi nazionali e internazionali, l'appartenenza ad accademie di indiscusso livello internazionale, la presidenza/direzione di importanti istituzioni scientifiche e culturali, la comprovata capacità di proselitismo scientifico.

Articolo 4 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia, lo Statuto e le altre disposizioni regolamentari interne.
2. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Direttore, pubblicato all'Albo on line della Scuola ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.